



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 133

IL SINDACO

Premesso che:

- In occasione di una indagine preliminare di natura conoscitiva, finalizzata alla caratterizzazione del terreno per una futura opera pubblica, dell'area sita in Loc. Pian di Poma, area di sosta camper, censita al Catasto al F. 38 Part. 3170 e 1284 di proprietà comunale, dall'analisi dei campioni rappresentativi dei sondaggi eseguiti, è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) dettati in Tabella 1 colonna A del D.lgs 152/06 e ss. mm. e ii., Allegato 5, Titolo V, relativi ai siti a verde pubblico, privato e residenziale;
- La destinazione d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento delle CSC è "siti a verde pubblico privato e residenziale", come emerge dalla Classificazione del P.U.C. (2015), in cui è censito come DT04 (Pian di Poma, distretto di trasformazione per servizi) Sp37 (servizi di progetto: Verde Gioco Sport – Parcheggi). Attualmente l'area viene adibita a sosta per camper ed ospita, nel periodo festivo invernale, le strutture ricreative del Luna Park.

Viste:

- Le analisi effettuate a campione da laboratorio accreditato, iscritto con Decreto del Ministero per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica nell'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati di cui all'art. 4 della Legge 46/82 e ss. mm. e ii., dalle quali emerge il superamento delle CSC di legge per siti a verde pubblico, privato e residenziale;

Considerato che:

- La permanenza, anche sporadica e non continuativa, di persone sulle aree di che trattasi potrebbe avere problematiche di carattere sanitario, comportando un potenziale pericolo alla salute pubblica;

Dato atto che:

- La parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come recepito dalla Legge Regionale n. 10 del 9 aprile 2009 e ss. mm. e ii., che dispone nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, si deve procedere nei termini di cui all'art. 9 e ss. alla bonifica del sito di che trattasi;

Ritenuto:

- Alla luce di quanto sopra esposto di emettere ordinanza in via cautelativa e al fine di interdire tutta l'area considerata individuata a NORD e EST ricompresa dalla strada di accesso ai campi sportivi, a OVEST dalla strada di accesso al litorale e a SUD dalla scarpata che porta alla scogliera e al mare; detta area risulterà debitamente delimitata e interdetta all'accesso a qualsiasi mezzo e alle persone, come da planimetria allegata;

Visto:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la parte quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la Legge Regionale n. 10 del 9 aprile 2009;

Ritenuto:

- di evitare che si determinino situazioni pregiudizievoli per la salute pubblica, connessa a potenziali fonti inquinanti;
- inoltre, di dover effettuare le comunicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, precisando che:
- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Burastero Danilo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri;
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Servizio Ambiente ubicato al Terzo Piano della sede Comunale di Corso Cavallotti, civico n. 59 telefono 0184/580289 – pec: comune.sanremo@legalmail.it, alla libera visione del destinatario del presente

provvedimento;

Atteso che,
in merito al presente provvedimento, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

Il divieto di accesso sia pedonale che carrabile, di sosta e fermata, a tutti i soggetti, salvo quelli espressamente autorizzati dalle Autorità Preposte, nell'area come specificata in premessa e individuata nella planimetria allegata, fino alla revoca della presente previa avvenuta bonifica o messa in sicurezza del sito;

Che eventuali veicoli di ogni genere, presenti nell'area vengano rimossi mediante esecuzione forzata qualora non provveda direttamente il proprietario;

DISPONE

- che Comando di Polizia Municipale (C.P.M.) ed il Servizio Ambiente siano incaricati di dare esecuzione alla presente ordinanza, e vigilare sul rispetto di essa;
- che il presente atto venga comunicato al ASL1 Imperiese Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, al ARPAL, alla Prefettura di Imperia, alla Provincia di Imperia Direzione Operativa Ambiente Territorio e Urbanistica, e al Settore Lavori Pubblici, Attività Produttive, Patrimonio del Comune per quanto di competenza ;

AVVERTE

- che i trasgressori di cui alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi di Legge;
che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Liguria (T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Sanremo, 16/11/2017

IL SINDACO
Alberto Biancheri